

Subentro nel contratto di locazione

Descrizione dell'attività

Cos'è:



Se l'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica lascia il nucleo familiare o trasferisce la residenza per

- nullità, separazione, scioglimento del matrimonio o dell'unione civile
- cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile
- decesso

nel contratto di locazione subentrano i componenti del nucleo familiare ([Regolamento regionale 04/08/2017, n. 4, art. 21](#) [1]).

In caso di nullità, di separazione, di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile o di cessazione degli effetti civili dello stesso, subentra nell'assegnazione l'altro coniuge.

In caso di decesso dell'assegnatario subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare secondo il seguente ordine: coniuge o parte di unione civile superstite, figli legittimi naturali riconosciuti o adottati, ascendenti, altri discendenti, collaterali fino al terzo grado, affini sino al secondo grado, persone non legate da vincoli di parentela e affinità, presenti all'atto dell'assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con l'assegnatario fino al momento del decesso.

Per gli inquilini di alloggi ERP di proprietà dell'ALER la richiesta deve essere presentata direttamente all'ALER.

Requisiti necessari

Possono fare domanda di subentro nell'assegnazione:

- i componenti del nucleo familiare presenti all'atto dell'assegnazione

- coloro che entrano a far parte del nucleo familiare dopo l'assegnazione per ampliamento a seguito di nascita, matrimonio, unione civile, provvedimento dell'autorità giudiziaria e convivenza di fatto con l'assegnatario

che

- abbiano convissuto continuativamente con l'assegnatario fino a quel momento
- siano in possesso dei requisiti per rimanere nell'alloggio.

Domande e comunicazioni

Documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza.

Modulo: [Domanda di subentro nel contratto di locazione](#) [2]

Allegati: [Copia del documento d'identità](#) [3]

Informazioni sull'istanza

Iter del procedimento:

L'Ente proprietario verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa e emana apposito provvedimento di autorizzazione o diniego del subentro.

In caso di autorizzazione il nuovo assegnatario ha diritto a ottenere la **voltura del contratto di locazione**.

Il provvedimento di diniego è motivato e riporta l'indicazione del termine per il rilascio dell'unità abitativa, che non può essere superiore a 6 mesi.

Entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego è possibile presentare **richiesta di riesame** all'Ente proprietario che si deve esprimere nei successivi 30 giorni. In caso di rigetto della richiesta di riesame, l'Ente proprietario fissa il termine per il rilascio dell'unità abitativa, che non può essere superiore a 6 mesi.

[Normativa di riferimento](#) [4]

Source URL: <https://lombardia.master.globogis.eu/subentro-nel-contratto-di-locazione>

Links:

[1] <https://www.indicenormativa.it/norma/urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-08-04;4>

[2] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/domsubentroalloggioerp>

[3] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/DAE-CDI>

[4] http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Assegnazione%20alloggi%20ERP&istituzione_parents=1&istituzione=